

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 18 maggio 2016, n. 92

Art. 8 L.R. 37/85 – Autorizzazione alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località “Capasa” del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 19 part. lle 403 e 404 fabbricato per una superficie complessiva di mq 20.508.

Ditta PI.MAR. s.r.l. con sede legale in Corsi (Le) alla Via Manzoni n. 36.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- **VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- **VISTA** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici”;
- **VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- **VISTA** la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- **VISTA** la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- **VISTO** il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;
- **VISTA** la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;
- **VISTO** il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;
- **VISTA** la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- **VISTA** la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia –modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- **VISTO** il DPGR 443 del 31-07-2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02-11-2015;
- **VISTA** la DGR 2028 del 10-11-2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'interim della direzione della Sezione Ecologia;
- **VISTO** la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo Lefons, così come meglio specificate nel citato atto;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 25 del 10-05-2016 sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza agli atti di questo Servizio al prot. n. 2223 del 11-02-2013, il Sig. Marrocco Salvatore, in qualità di legale rappresentante della Ditta PI.MAR. s.r.l. ha presentato istanza ed elaborati tecnici e relativa integrazione agli atti di questo Servizio al prot. 5633 del 06-05-2016, tendente ad ottenere l'autorizzazione della cava di pietra leccese sita in località “Capasa” del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 19 part. lle 403 e 404 fabbricato, per una superficie complessiva di mq 20.508;
2. gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:
 - Il responsabile del procedimento Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste, con nota prot. 8178 del 05-04-2013, ha comunicato che il territorio ricadente in agro di Martano (Le) non è gravato da vincolo idrogeologico;

- Il Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia, con nota n. 4872 del 11-04-2013, ha comunicato l'assenza di elementi di natura archeologica ed esprime parere favorevole al richiesto progetto di apertura di cava, prescrivendo che, nel caso in cui durante i lavori di splateamento e/o di coltivazione di cava vi siano rinvenimenti di natura archeologica o paleontologica, la Ditta sospenda immediatamente i lavori dandone contestuale comunicazione al Centro Operativo di Lecce o allo stesso Ufficio Centrale della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia in Taranto;
- Il Dirigente dell'Ufficio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, con nota prot. n. 5499 del 07-05-2013, ha comunicato che i terreni attualmente censiti in catasto al foglio 19 part.lla 403 e 404 del Comune di Martano (Le) non risultano gravati da Uso Civico;
- Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 11803 del 11-09-2013, ha comunicato che sulle aree interessate non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30-11-2005 e s.m.i.;
- Il Dirigente del Servizio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, con nota prot. 4195 del 28-05-2014, ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica rilasciata con Atto Dirigenziale n. 95 del 15-05-2014, relativamente al progetto di apertura di una cava di pietra leccese in località "Capasa" del Comune di Martano (Le), con l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto del paesaggio di riferimento:
 1. dovrà essere garantita la salvaguardia e il mantenimento, qualora esistenti, dei "beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P, con specifico riferimento ai muretti a secco e della "pagghiara" posta a sud-ovest della part.la 403;
 2. ad integrazione del punto precedente, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere messa a dimora, perimetralmente al ciglio di cava una siepe di alberi a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti visivi e quelli rivenienti dalla propagazione delle polveri;
 3. l'altezza dei cumuli di detriti, derivanti dai cicli di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento;
 4. dovranno essere adottate nel corso dei lavori adeguate misure per la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava, non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo ed impedire corrivazioni verso l'esterno dell'area di cava;
 5. le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi;
 6. ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto, che dovrà interessare l'area di cava attualmente esistente ed i relativi cumuli, dovrà tendere ad omogeneizzare, dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo utilizzando per il riempimento della predetta depressione sia tutti i materiali inerti di risulta che il terreno vegetale derivanti dai lavori di coltivazione;
 7. i lavori di riambientalizzazione dovranno essere eseguiti, per quanto possibile, contestualmente ai lavori di coltivazione sulle aree dove risulta definitivamente cessata l'attività estrattiva secondo le previsioni del progetto di recupero presentato;

- Il Responsabile del Settore affari tecnici del Comune di Martano (Le), con Determinazione n. 233 del 04-11-2015, in conformità a quanto rilevato e stabilito nell'esame istruttorio in merito al progetto di coltivazione di cava in località "Capasa" del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 19 part. lle 403 e 404 fabbricato della superficie complessiva di mq 20.508, della Ditta PI.MAR s.r.l., esclude dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- Il sub Commissario del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, con nota prot. 445 del 10-02-2016, ha espresso parere favorevole in linea tecnica senza specifiche condizioni.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione, alla Ditta PI.MAR s.r.l., per la coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Capasa" del Comune di Martano (LE), in catasto al foglio 19 part. lle 403 e 404 (fabbricato), per una superficie complessiva di mq 20.508.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, la Ditta PI.MAR s.r.l. alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Capasa" del Comune di Martano (Le), in catasto al foglio 19 part.lla 403 e 404 fabbricato, per una superficie complessiva di mq 20.508;
2. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da IV vertici da I a IV da Individuarsi con altrettanti pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2016), il numero di individuazione del pilastro così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti una garanzia finanziaria, dell'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa anche sotto forma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente assicurazione, ai sensi del D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fidejussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85;
4. La presente determina è valida fino al 31-12-2026 e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo dell'Ufficio scrivente della polizza fideiussoria di cui al punto 3;
5. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
 - a Deve trasmettere alla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2014;
 - b Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto, agli atti di questo Servizio al prot. 2223 del 11-02-2013 e successive integrazioni del 06-05-2016 prot. 5633;
 - c La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni dei lavori di coltivazione, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate ed approvate con nulla osta dalla Regione Puglia - Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
 - d Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - e Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
 - f L'esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - g Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
 - h La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

- i Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di tutela sanitaria, paesaggistica, ambientale, ecc.;
- k Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto, tutto il materiale di risulta e/o sfrido deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava e/o nell'area di pertinenza;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- l La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ecologia Servizio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- m La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- n Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
 - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- s L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui al presente Atto Dirigenziale o di altri che fossero impartiti dalla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
- t Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
7. Il presente provvedimento:
- Sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
 - sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Ecologia;
 - sarà notificato in copia alla Ditta Ditta PI.MAR. s.r.l. ed al Sindaco del Comune di Martano (Le);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons